



Audizione 10^a Commissione Senato della Repubblica (Industria, Commercio, Turismo) del 2 febbraio 2012

Osservazioni al Decreto legge del 20 gennaio 2012 n° 1, pubblicato in G.U. n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18

Il Decreto legge del 20 gennaio 2012 n° 1, pubblicato in GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18), il cosiddetto “Decreto liberalizzazioni”, rappresenta un primo passo positivo per avviare le tanto richiamate e poco perseguite riforme strutturali per la crescita economica del nostro Paese. Riteniamo pertanto indispensabile estendere le misure di liberalizzazione a comparti decisivi sia per la crescita del Paese sia per le ripercussioni nei confronti dei cittadini.

Basti pensare al comparto bancario e a quello assicurativo in cui la concorrenza è in realtà solo sulla carta, registrando invece, la prassi politica di cartello che impediscono una vera concorrenzialità, che rendono i costi alti per i cittadini e che impediscono il sistema produttivo possa avere gli strumenti finanziari indispensabili per la crescita. Ma non riteniamo sia sufficiente per un vero rilancio della nostra economia.

Non possiamo, in questa sede, non rilevare che alcuni interventi affrettati in riferimento, ali orari degli esercizi commerciali, liberalizzando aperture domenicali e notturne, cadano riportati al rispetto delle competenze istituzionali a tutti i livelli, in particolare, a quelle definite dal titolo V della Costituzione Italiana, evitando che si determinino ripercussioni intollerabili sulle lavoratrici e sui lavoratori del settore, al di fuori di ogni regolamentazione contrattuale.

Nel merito del provvedimento, la Uil, vuole rappresentare i meriti e le criticità contenute nel suddetto decreto legge analizzando sinteticamente i singoli provvedimenti.

Professioni (art. 9) - riteniamo utile e da estendere l’abrogazione delle tariffe minime delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Riteniamo, altresì, assolutamente sbagliato aver eliminato l’obbligo del preventivo conferendo, altresì, la pattuizione del compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell’incarico con nota scritta solo se richiesta dal cliente.

Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (art. 36) - Riteniamo utile aver previsto anche se in una forma transitoria, foriero di possibili sviluppi negativi, una Autorità di regolazioni dei trasporti. Altresì, riteniamo sbagliato aver caricato di un ulteriore enorme mole di lavoro la già oberata Autorità per l’Energia elettrica e il gas.

Sarebbe stato utile, a nostro avviso, aver creato subito un'Autorità indipendente dei Trasporti scissa dall'Autorità per l'Energia affinché entrambi risultassero in grado di lavorare al massimo delle proprie capacità. La soluzione praticata dal Decreto non ci convince sia dal punto di vista organizzativo e di efficacia di azione. E' bene, specificare meglio le competenze e chiarire sino in fondo gli obiettivi. A questo punto è necessario accelerare i tempi per la creazione dell'Autorità dei trasporti, anticipando la tempistica prevista dal provvedimento e dando forza finanziaria e l'autonomia necessaria per la creazione di una vera ed operativa Autorità Indipendente dei Trasporti. Inoltre, risulta incomprensibile non aver attribuito all'Autorità dei Trasporti le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Si rischia, in questo modo, la duplicazione di competenze.

Carburanti (art. 17) – riteniamo utile che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, possano liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. Riteniamo sbagliato non aver esteso tale facoltà a tutti i gestori di impianti di distribuzione, proprietari e non, cioè la stragrande maggioranza, esclusi da tale provvedimento. Inoltre, Invece, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ci pare utile aver eliminato i limiti per i self-service fuori dai centri abitati ed aver consentito, in tali impianti, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici e la vendita di ogni bene e servizio.

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65) – con il blocco degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, si avrà con tutta probabilità ora la corsa, e la relativa speculazione, agli impianti su serre, visti gli incentivi del conto energia equiparati a quelli su edifici. In sintesi, senza limiti di potenza e con un livello ammissibile di ombreggiatura molto elevato (il 50%) potrebbe partire la corsa all'impianto su serra con il problema aggiuntivo che l'eccessiva quota di ombra non permetterebbe coltivazioni significative. Uno svantaggio economico comunque ben compensato dai nuovi generosi introiti del conto energia per questo tipo di applicazione. Come OO.SS., abbiamo espresso parere favorevole sul blocco degli incentivi per impianti a terra, affermando in ogni occasione che il boom di progetti presentati al GSE rischiava di mandare in tilt il sistema e di diventare un boomerang per il futuro delle rinnovabili. Tuttavia dobbiamo sottolineare che, in primis, la norma come è stata concepita mette in discussione tutti gli investimenti degli impianti in corso sino a fine marzo, creando non poche difficoltà alle aziende di settore. Inoltre, l'articolo 65, si rivela critico non solo per l'eccessivo incentivo dato alle serre Fotovoltaiche, ma anche perché eliminare del tutto una possibile integrazione al reddito delle sofferenti aziende agricole italiane con piccoli impianti FV a terra, può risultare un errore. Secondo il nostro punto di vista, l'obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere una corretta integrazione tra impianti energetici e agricoltura di qualità, mentre una norma del genere può solo favorire le speculazioni e aumentare i problemi ambientali, incentivando anche la creazione di nuove serre, con

conseguente aumento del consumo di plastiche che già oggi, in molte regioni rappresenta un grave problema per lo smaltimento.

Promozione della concorrenza nei Servizi pubblici locali (art. 25) – Il quadro di regolazione dei servizi pubblici locali ha seguito, a partire dagli anni novanta, un tortuoso percorso. L'assetto di mercato più competitivo ed aperto richiede, infatti, misure di regolazione più sofisticate e certe rispetto a quelle necessarie in sistemi caratterizzati da un monopolio legale del servizio. La procedura competitiva introdotta costituisce una novità di una certa rilevanza con un limite ancora evidente. Il vero tema è l'aggregazione delle Aziende di Servizio Pubblico locale per dimensioni, almeno provinciali sino a regionali. Ancora una volta anche in questo provvedimento non sono chiari i confini ed i limiti delle aggregazioni. L'individuazione, nel provvedimento, per ATO resta un riferimento ancora troppo vago. Altra problematica a cui non si dà una risposta esaustiva è riferita al livello degli appalti. Infatti non si comprende se l'affidamento dei servizi sia a livello comunale oppure il livello è in un ambito diverso. Riteniamo, che per ogni comparto (trasporti, igiene urbana etc.) vada effettuata una sola gara per >ATO in modo da avere comunque aziende percentualmente di consistente entità e non parcellizzate. Altro punto critico è dettato dall'obbligo di assoggettare le Aziende speciali che si integrano al Patto di Stabilità. Al contrario, pensiamo che sia utile incentivare le integrazioni attraverso l'uscita per le aziende che si integrano dal Patto di Stabilità. Per quanto riguarda l'Igiene urbana, è importante non dividere la gestione integrata dei rifiuti urbani, con la formulazione dell'articolo 25 al comma 2 lettera a) e b) si rischia di avere una interpretazione distorta del ciclo integrato.

Misure per il trasporto ferroviario (art.37) – Ci trova nettamente contrari la soppressione dell'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. In sostanza significa che nel settore delle ferrovie sarà consentito non applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, aprendo a fenomeni inaccettabili di dumping giocato sulle condizioni dei lavoratori.

Extrageggiato IVA per le società di progetto e l'autotrasporto e l'agricoltura (art. 59) – Osserviamo che la norma in tema di extrageggiato Iva per le società di progetto per le opere portuali, ignora il ruolo e le funzioni delle Autorità Portuali, ovvero degli enti che amministrano i maggiori porti marittimi nazionali, e sembra limitare quello strumento di supporto all'infrastrutturazione portuale alle sole procedure già avviate.

Energia (artt. da 13 a 24) “*La separazione proprietaria della rete gas da Eni*” partirà con un Dpcm (Decreto del Consiglio dei Ministri) da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. E' positivo il provvedimento riguardante le “*Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili*” che determina trimestralmente l'offerta economica di riferimento che le imprese di vendita sono obbligate a fornire ai clienti vulnerabili che non abbiano ancora scelto il mercato libero. Altro provvedimento importante è costituito dall’”*Accelerazione delle attività*”

di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari". La sistemazione sicura ed efficiente dei rifiuti nucleari richiede un'efficace attività di decommissioning delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione del deposito nazionale, all'interno del Parco Tecnologico, come previsto dalle norme recenti.

Infrastrutture (artt. 41-55) Il Titolo II del provvedimento nel Capo I (artt. 41-55) detta importanti novità in tema di infrastrutture. Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati attraverso il Project Financing nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture carcerarie. Siamo favorevoli alla apertura di realtà private nella realizzazione delle infrastrutture, ma con regole chiare e trasparenti per le attività di pubblico interesse.

Tribunale delle imprese (art.2) – con riduzione dei Tribunali delle Imprese da 164 a 12 sezioni si rischia un evidente congestione delle attività. Inoltre bisognerebbe ampliare le competenze delle sezioni specializzate in proprietà industriale che diventano il nucleo del tribunale delle imprese.

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art.3) – riteniamo importante, nell'ottica di una maggiore concorrenza e di maggiori opportunità per i giovani, aver introdotto una forma semplificata di Srl rivolta agli under 35. Entrambe le misure, nell'immediato, abbattano i costi di costituzione dell'impresa ma allo stesso tempo, non è chiaro cosa accade nel momento in cui il socio o i soci compiono il trentaseiesimo anno di età. Allo stesso tempo., la responsabilità limitata, di cui godono i soci di srl e spa, indubbiamente produce effetti benefici e incentiva l'attività di impresa e gli investimenti. Dall'altro, però, il "beneficio" potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici o addirittura al proliferarsi di società di "comodo" di dubbia provenienza.